



Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale

Viale Marconi 2, 05010 Porano (TR), Italy

Tel. (+39) (0)763 374 911 - 927

Fax: (+39) (0)763 374 980

E-Mail: segreteria@ibaf.cnr.it



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*



*Ministero dello
Sviluppo Economico*

investiamo nel vostro futuro

Gara Europea a procedura aperta per la fornitura di uno SPETTROMETRO DI MASSA a reazione di trasferimento protonico con rilevatore TOF (time of flight) per studio di gas traccia ad alta sensibilità ($< \text{ppt}$) e frequenza ($< \text{s}$) da acquistare nell'ambito del Progetto di Ricerca PON I – AMICA PONa3_00363/1 “INFRASTRUTTURA AMICA – Infrastruttura di Alta Tecnologia per il Monitoraggio Integrato Climatico-Ambientale (I-AMICA)” – CUP B61D11000220007 – CIG 53448559DE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

IBAF - CNR - IBAF	
Tit.:	Ci: F:
N. 0002359	17/10/2013



PER ACCETTAZIONE

INDICE

- Art.1 Oggetto dell'appalto
- Art.2 Sistema di gara e criteri di aggiudicazione
- Art.3 Importo dell'appalto
- Art.4 Luogo della fornitura
- Art.5 Invariabilità dei prezzi
- Art.6 Termini di consegna della fornitura e installazione in opera
- Art.7 Forza maggiore
- Art.8 Garanzia delle attrezzature e assistenza tecnica
- Art.9 Affidamento
- Art.10 Direttore dell'esecuzione
- Art.11 Collaudo della fornitura
- Art.12 Garanzia per i vizi della cosa
- Art.13 Responsabilità in genere della Ditta
- Art.14 Penalità
- Art.15 Stipula del contratto
- Art.16 Cauzione definitiva
- Art.17 Avvio della prestazione in pendenza di stipulazione del contratto
- Art.18 Risoluzione del contratto
- Art.19 Fallimento della Ditta o morte del titolare
- Art.20 Pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari
- Art.21 Garanzia per responsabilità civile verso terzi
- Art.22 Cessione del credito e divieto di cessione del contratto
- Art.23 Esecuzione in danno
- Art.24 Elezione di domicilio
- Art.25 Trattamento dei dati personali
- Art.26 Spese contrattuali
- Art.27 Foro competente
- Art.28 Rinvio

Allegato: Capitolato Tecnico "All.1"



PER ACCETTAZIONE

ART.1- OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura in opera di strumentazione, costituita da uno Spettrometro di massa a reazione di trasferimento protonico con rilevatore TOF (time of flight) per studio di gas traccia ad alta sensibilità (< ppt) e frequenza (< s) presso l'Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale del Consiglio Nazionale delle Ricerche della sede UOS di Napoli. L'esecuzione della fornitura comprende l'installazione eseguita a regola d'arte in osservanza delle normative vigenti e lo sgombero dei locali dagli imballaggi. Le specifiche tecniche minime richieste sono indicate nell'allegato capitolato tecnico " ALL. 1" che costituisce parte integrante del presente Capitolato Speciale di appalto (d'ora in avanti Capitolato). Nel seguito del presente Capitolato, l'Amministrazione dell'Istituto verrà indicata con il termine "Amministrazione" e la ditta appaltatrice con "Ditta".

ART.2- SISTEMA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento della fornitura in opera di che trattasi avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art.54 e 55 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (d'ora in avanti Codice dei contratti).

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.83 del Codice dei contratti.

ART.3- IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo a base d'asta è pari ad Euro 275.000,00, oltre IVA ai sensi di legge, se dovuta.

Sono ammesse solo offerte al ribasso.

Non sussistono oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali.

ART.4- LUOGO DELLA FORNITURA

La fornitura dovrà essere consegnata presso i locali dell'IBAF UOS di Via Pietro Castellino, 111, 80131 Napoli, Italia.

ART.5- INVARIABILITA' DEI PREZZI

Il prezzo offerto in sede di gara si intende fisso ed invariabile per tutta la durata di validità dell'offerta, fissata nel bando di gara, e quindi non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi. Con il prezzo offerto si intendono compensati ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura principale ed accessoria, ogni montaggio, ogni allaccio, ogni consumo, l'intera mano d'opera, ogni trasporto ed ogni spesa in genere per eseguire la fornitura secondo quanto prescritto dal presente Capitolato, nonché le spese generali e l'utile d'impresa.

ART.6- TERMINI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE IN OPERA

La fornitura e l'installazione della strumentazione di cui all'art.1 dovrà essere effettuata entro 60(sessanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data della stipula del contratto. La consegna della fornitura avverrà a cura, spese e rischio della Ditta. Le spese di trasporto, imballo e assicurazione dell'attrezzatura sono a carico della Ditta.

La Ditta dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie affinché il materiale-oggetto della fornitura- non subisca danni durante il trasporto ed è obbligata a sostituire-a suo totale carico- il materiale che dovesse pervenire danneggiato e/o difettoso. Nessun risarcimento potrà pertanto essere preteso per la merce smarrita, deteriorata o resa inservibile durante il trasporto.

PER ACCETTAZIONE



All'atto della consegna, la Ditta dovrà, altresì, presentare un documento di trasporto, in duplice copia e debitamente sottoscritto, dal quale risultino le quantità e la natura dei beni consegnati.

La firma del documento di trasporto al momento della consegna non costituisce in alcun modo certificazione di collaudo o liquidabilità delle spettanze.

La Ditta è responsabile per ogni tipo di problema causato da parte di eventuali ditte di trasporto cui affiderà la consegna dei prodotti.

ART.7- FORZA MAGGIORE

Nel caso in cui la Ditta, per motivi ad essa non imputabili, non fosse in grado di effettuare la fornitura nel termine di cui al precedente art.6 può chiedere per iscritto, con Racc. A/R o PEC- che dovrà pervenire entro la scadenza del termine anzidetto- motivata proroga che, se ritenuta giustificata, verrà concessa dall'Amministrazione.

Tuttavia, qualora la forza maggiore determini un ritardo nell'esecuzione superiore a 20 (venti) giorni naturali e continuativi, l'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto incamerando l'importo garantito con la fidejussione, a titolo di penale, fatto salvo il maggior danno subito.

La presentazione da parte della Ditta di domande intese a ottenere spostamenti dei termini, modificazioni di clausole o, in generale, comunicazioni o chiarimenti non comporta automaticamente l'interruzione o la sospensione della decorrenza dei termini contrattuali.

ART.8- GARANZIA DELLE ATTREZZATURE E ASSISTENZA TECNICA

La Ditta ha l'obbligo di garantire tutte le attrezzature fornite sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento per un periodo minimo di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di collaudo.

Pertanto, la Ditta fino al termine di tale periodo deve riparare, tempestivamente e a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificheranno per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio o di funzionamento.

La Ditta fornitrice dello spettrometro dovrà offrire i servizi di Addestramento, Assistenza Tecnica, Manutenzione e Garanzia indicati al punto 5 del capitolato tecnico "All. 1".

Il servizio di manutenzione in garanzia, compreso nel prezzo complessivo d'offerta, decorrente dalla data di collaudo, comprenderà, altresì:

-la manutenzione correttiva, regolazione e riparazioni in caso di guasto e conseguente ripristino del loro funzionamento ottimale svolta da personale tecnico e comunque entro le 40 ore dalla richiesta di intervento;

-la fornitura di tutte le parti di ricambio di prima qualità, ove esistenti prodotte dalla società costruttrice delle attrezzature e l'effettuazione degli interventi da parte del personale della Ditta. Qualora la Ditta ritardi nell'eseguire le riparazioni ed i ripristini, l'Amministrazione avrà facoltà di far eseguire da terzi gli interventi necessari addebitando alla Ditta stessa le spese sostenute nonché eventuali oneri e/o danni derivanti dal mancato utilizzo delle attrezzature.

Gli interventi dovranno essere effettuati presso i locali in cui è collocata la strumentazione. Qualsiasi impedimento o ritardo delle prestazioni sopra indicate dovrà essere motivato.

La Ditta renderà disponibili all'Amministrazione manuali ed altra documentazione in quantità di attrezzature. I manuali e la documentazione saranno forniti in lingua italiana o inglese. La Ditta aggiornerà e sostituirà ove sarà necessario tutti i manuali e la documentazione per l'intero periodo di garanzia.

PER ACCETTAZIONE



ART.9- AFFIDAMENTO

L'affidamento è soggetto all'esatta osservanza di tutte le norme vigenti in materia di forniture pubbliche emanate in Territorio Nazionale e in tutto ciò che non sia in contrasto con le condizioni stabilite e riportate nel presente Capitolato.

La Ditta è altresì tenuta alla piena e incondizionata osservanza:

- delle norme in materia di assunzione ed impiego della mano d'opera;
- delle norme emanate per la lotta alla delinquenza mafiosa.

La fornitura del materiale dovrà essere conforme alle norme europee. La Ditta, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito di gara, dovrà presentare la documentazione che le sarà richiesta per la regolarizzazione dell'affidamento.

Fatto salvo ogni diritto o azione spettante all'Amministrazione e altri provvedimenti che potranno essere adottati in virtù delle norme vigenti in materia, la Ditta potrà essere dichiarata decaduta qualora:

- dalle verifiche effettuate- sulla base di quanto dichiarato dal legale rappresentante nell'autocertificazione- la Ditta non sia in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione della fornitura;
- non avvenga alla regolarizzazione dell'affidamento entro il termine stabilito.

L'aggiudicazione, mentre è impegnativa per la Ditta, lo sarà per l'Amministrazione subordinatamente al perfezionamento dell'iter amministrativo.

ART-10- DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

L'Amministrazione provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art.300 comma 2 lett. b) del DPR 207/2010. Di tale nomina verrà data comunicazione alla Ditta. Il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile del contratto stipulato dall'IBAF e assicura la regolare esecuzione della fornitura, affinché sia conforme al presente capitolato ed all'offerta presentata dall'aggiudicatario.

ART.11- COLLAUDO DELLA FORNITURA

Il collaudo delle attrezzature di cui alla presente fornitura, sarà effettuato nei termini di legge dal completamento della stessa, certificato con apposito verbale. L'esito favorevole del collaudo non esonera la Ditta da vizi o difetti non riscontrati durante le operazioni di collaudo.

Qualora nell'accertamento, risultasse la necessità di provvedere alla sostituzione parziale o totale della merce pervenuta danneggiata e/o resa inservibile durante il trasporto, la Ditta dovrà effettuare la sostituzione del materiale, nel più breve tempo possibile. Tale periodo verrà considerato-agli effetti di eventuali ritardi- come tempo impiegato per la fornitura.

ART.12- GARANZIA DELLA COSA

Nel caso venisse accertato- al momento della consegna- che le caratteristiche delle attrezzature non corrispondano a quelle specificate nell'offerta formulata in sede di gara, la ditta è obbligata a provvedere alla loro sostituzione entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall'avvenuta fornitura.

Qualora la ditta non ottemperi a tale obbligo, la stessa sarà tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Amministrazione dovrà sostenere per l'acquisto da altra ditta del materiale di che trattasi.

La merce contestata sarà restituita alla Ditta, anche se manomessa o comunque sottoposta ad esami di controllo, senza che la stessa possa pretendere compensi a qualsiasi titolo. Le spese di sostituzione entro i predetti termini, senza motivazione alcuna, comporterà la rescissione del contratto.

Il periodo sopra indicato, verrà considerato -agli effetti di eventuali ritardi- come tempo impiegato per la fornitura.

PER ACCETTAZIONE



ART.13- RESPONSABILITA' IN GENERE DELLA DITTA

La fornitura è erogata con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio della Ditta.

La Ditta garantisce, in ogni tempo, l'Amministrazione contro qualsiasi pretesa di terzi derivante da propria inadempienza, anche parziale, delle norme o di qualsiasi vincolo di legge.

ART.14- PENALITA'

Qualora l'Amministrazione registri ritardi nella fornitura rispetto ai tempi di consegna previsti nel presente Capitolato, verrà applicata alla Ditta, per ogni giorno di ritardo- sino ad un massimo di giorni 20(venti)- una penale pecuniaria pari al 2,25% dell'importo di aggiudicazione.

Detta penale verrà applicata sulla liquidazione finale senza preavviso alcuno. Decorsi ulteriori dieci giorni di calendario dalla predetta scadenza, senza che sia stata effettuata la consegna materiale, ovvero senza che sia intervenuta motivata proroga per cause di forza maggiore, l'Amministrazione dichiarerà decaduta la Ditta e la stessa non potrà avanzare pretese di sorta.

ART.15- STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato non prima di trentacinque giorni dell'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art-79 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto al successivo art.17.

ART.16- CAUZIONE DEFINITIVA

La Ditta è obbligata a costituire, a garanzia degli obblighi contrattuali ed entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, una garanzia (cauzione definitiva) pari al 10% dell'ammontare dell'importo di aggiudicazione al netto di IVA, ai sensi dell'art.113 del Codice dei Contratti. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Per fruire di tale beneficio l'operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo la relativa certificazione di qualità.

La cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Inoltre deve prevedere che, in caso di controversie, il Foro competente sia quello di Perugia.

In caso di R.T.I., tale deposito cauzionale dovrà essere effettuato dal concorrente designato capogruppo con l'indicazione degli altri operatori economici facenti parte del raggruppamento, e della copertura del rischio anche per tutti loro, mentre in caso di Consorzio, dal consorzio medesimo.

La cauzione definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria a corredo dell'offerta, nonché l'aggiudicazione. La cauzione dovrà essere valida

PER ACCETTAZIONE



per tutta la durata del contratto e resterà comunque vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

ART.17- AVVIO DELLA PRESTAZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva, nei casi di cui all'art.11, comma 9 e 10-bis del Codice dei contratti, di richiedere l'avvio delle prestazioni contrattuali, previa comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto.

ART.18- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre l'ipotesi prevista nel secondo comma dell'art.7 (forza maggiore), l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto:

- nel caso di fornitura di bene diverso da quello offerto in gara o non corrispondente al contratto quanto a caratteristiche qualitative;
- per inadempienze contrattuali gravi quali la cessione del contratto, la subfornitura ed il subappalto non autorizzato;
- quando la Ditta non sia in grado o si rifiuti ingiustificatamente di svolgere, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del contratto, nonché per reiterato inadempimento degli obblighi relativi all'assistenza, alla manutenzione o alla garanzia previsti nel presente Capitolato;
- in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art.1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne la ditta dalle spese sostenute e/o delle forniture eseguite, dei mancati guadagni;
- in caso di recidiva nell'effettuazione di forniture parziali;
- in caso di recidiva per mancata sostituzione di forniture non accettate;
- se la Ditta, nel dar seguito agli obblighi di cui al presente Capitolato, dimostra grave imperizia o negligenza tali da compromettere la regolare esecuzione della fornitura;
- per motivo di pubblico interesse;
- in caso di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico della Ditta.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo all'Amministrazione il diritto di affidare a terzi la fornitura, in danno alla Ditta alla quale saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione, rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della Ditta, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni della Ditta.

Nel caso di minore spesa, nulla compete alla Ditta. L'esecuzione in danno non esime la Ditta dalla responsabilità civile e penale, in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Nei suddetti casi, l'Amministrazione avrà il diritto di incamerare a titolo di penale salvo maggior danno subito, l'intera cauzione versata ed avrà diritto a ritenere a garanzia ogni altra somma dovuta alla Ditta a qualsiasi titolo, sino a completo risarcimento.

ART.19- FALLIMENTO DELLA DITTA

In caso di scioglimento o di liquidazione della Ditta, l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, a danno della società in liquidazione, quanto la continuazione a carico dell'eventuale nuova ditta.

PER ACCETTAZIONE



In caso di fallimento della Ditta, il contratto si riterrà rescisso di pieno diritto a far data dal giorno delle relative procedure, salvo il caso in cui l'Amministrazione decida di applicare l'art.140 del D.Lgs 163/2006.

ART.20- PAGAMENTO E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il corrispettivo della fornitura sarà pagato da questa Amministrazione a mezzo di bonifico bancario, in un'unica soluzione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione di regolare fattura, previa verifica delle condizioni di regolarità contributiva della Ditta, a seguito di positivo collaudo del materiale fornito.

Ai sensi dell'art.3 Legge 136/2010 la Ditta è tenuta ad utilizzare ai fini dell'accreditamento del pagamento dovuto dall'Amministrazione, apposito c.c. Postale o c/c bancario dedicato.

Nella fattura dovrà essere indicato il Codice identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP).

ART.21- GARANZIA PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

La Ditta assume ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose che potessero derivare per fatto della stessa o dei suoi dipendenti durante l'espletamento del servizio sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità che dovessero derivare dalla fornitura e posa in opera delle attrezzature.

ART.22- CESSIONE DEL CREDITO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

In riferimento alla cessione dei crediti derivanti dal contratto, si applicherà quanto espressamente disposto dall'art.117 del Codice dei contratti. In caso di inosservanza da parte della Ditta degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

ART.23- ESECUZIONE IN DANNO

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso di omissione ovvero di sospensione anche parziale da parte della Ditta dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, ad eccezione dei casi di forza maggiore, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto, a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno della Ditta, fatta salva l'applicazione delle penali già definite.

ART.24- ELEZIONE DI DOMICILIO

La Ditta sarà tenuta a dichiarare e comunicare per iscritto all'Istituto il domicilio eletto dove dovranno eventualmente notificarsi tutti gli atti, sia giudiziari che amministrativi relativi al contratto, con l'indicazione dei recapiti di telefono e di fax, nonché l'indirizzo di posta elettronica e di PEC.

ART.25- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

I dati conferiti ai fini della partecipazione alla gara dai concorrenti saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, ai fini del procedimento di gara e dell'eventuale stipulazione del contratto, secondo le modalità e le finalità di cui al D. Lgs. n.196/2003.

ART.26- SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla formalizzazione del rapporto contrattuale, ivi comprese le spese di bollo e di registrazione, sono interamente a carico della Ditta senza diritto di rivalsa.



PER ACCETTAZIONE

ART.27- FORO COMPETENTE

Per ogni controversia relativa all'interpretazione del presente Capitolato e di tutti gli atti connessi e conseguenti è competente in via esclusiva il Foro di Perugia.

ART.28- RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Capitolato sono applicabili le disposizioni contenute nel Codice dei Contratti (D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.), la legge e il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (R.D. n.2440/1923 e R.D. n.827/1924 e s.m.i.), nonché le disposizioni del Codice Civile, le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabile.

IL R.U.P.
Dr. Angelo Massacci



Angelo Massacci

PER ACCETTAZIONE